

Cinque per mille 2011: iscrizioni dal 15 marzo

Con la circ. n. 9, l'Agenzia delle Entrate ricapitola la disciplina. Il beneficio è regolato secondo le stesse modalità e termini previsti per il 2010

Con la circolare n. [9](#) diffusa il 3 marzo 2011, l'Agenzia delle Entrate ricapitola la disciplina relativa al beneficio del cinque per mille dell'IRPEF per l'anno finanziario 2011.

La possibilità di destinare il cinque per mille dell'IRPEF dovuta per il periodo d'imposta 2010 a determinate finalità, infatti, è stata prorogata dall'art. 2, comma 1 del DL 29 dicembre 2010 n. 225 (c.d. "Milleproroghe"), convertito nella L. 26 febbraio 2011 n. 10.

Il beneficio è regolato secondo le stesse modalità e termini previsti per il 2010.

Quanto alla normativa, occorre, quindi, fare riferimento:

- all'art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies del DL 25 marzo 2010 n. 40, convertito nella L. 22 maggio 2010 n. 73;
- al DPCM del 23 aprile 2010, per quanto concerne le modalità e i termini degli adempimenti a carico degli enti interessati e delle attività che le Amministrazioni competenti sono tenute a porre in essere ai fini del riparto del beneficio.

Confermate le date per gli adempimenti

Si segnala che i termini stabiliti in tale DPCM sono stati aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Rimangono, quindi, invariati il giorno ed il mese, mentre viene aggiornato l'anno di riferimento.

In sostanza, la proroga disposta dal "Milleproroghe" consente di destinare il cinque per mille a sostegno delle stesse categorie di soggetti e con i medesimi termini e modalità stabilite dalle disposizioni sul cinque per mille per l'esercizio finanziario 2010.

La destinazione del cinque per mille può avvenire, alternativamente, ad una delle seguenti finalità:

- sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383, oppure delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano in particolari settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente,

STUDIO ANDRETTA & PARTNERS
MAURO O. ANDRETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE CONTABILE

Contabilità & Bilancio
Finanza Agevolata
Finanza Aziendale
Privacy
Controllo di Gestione
Consulenza Societaria e Contrattuale
Società Sportive ed Enti non profit
Valutazione d'Azienda
Formazione Professionale
Internazionalizzazione delle imprese

promozione della cultura e dell'arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica di particolare interesse sociale);

- sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge e che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
- sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
- finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- finanziamento della ricerca sanitaria.

Gli adempimenti che i soggetti interessati devono effettuare per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari ed i relativi termini vengono schematizzati dall'Agenzia in apposite tabelle, distinte per ciascun ente.

Ad esempio, gli enti del volontariato, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche e le altre associazioni o fondazioni riconosciute presentano la domanda di iscrizione, a pena di decadenza, esclusivamente in via telematica, entro il 7 maggio 2011, direttamente o tramite gli intermediari abilitati (es. dottori commercialisti ed esperti contabili).

L'iscrizione, invece, deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro il 30 aprile 2011 per le Università e gli altri soggetti operanti nel settore della ricerca scientifica e per i soggetti che operano nel settore della ricerca sanitaria.

Le procedure di iscrizione saranno attivate dalle amministrazioni competenti a partire dal 15 marzo 2011.

Gli elenchi provvisori dei soggetti ammessi al beneficio saranno pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio 2011, mentre quelli definitivi saranno disponibili solo dal 25 maggio 2011, a seguito della correzione di eventuali errori segnalati a cura degli enti del settore no profit e delle **associazioni sportive dilettantistiche**.